

Esonero contributivo per le imprese di pesca.

Aggiornamento del 15.09.2020 ore 19.00

Sottoscritto oggi dal Ministero del Lavoro e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il decreto attuativo dell'articolo 222, comma 2, del DL 19 maggio 2020 n. 34, recante misure urgenti in materia di salute sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, convertito, con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, che prevede che **è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020**, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Tra queste, potranno beneficiare di questa misura le imprese di pesca con codice Ateco 03.11.00 (pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi).

Al fine di ottenere tale agevolazione **sarà tuttavia necessario presentare domanda all'INPS** (tramite un modello che dovrà essere pubblicato nei prossimi giorni) che riconoscerà il diritto all'esonero in base alla presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, pari a 426,1 milioni di euro.

Le modalità di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione saranno definite da apposita circolare INPS, che dovrà essere emanata entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

In caso di superamento del limite di spesa, l'INPS provvede a ridurre l'agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all'agevolazione.

In caso di esito favorevole dell'istanza la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata, potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.

In caso di esito favorevole dell'istanza ma con esonero concesso in quota parte (a causa del superamento del limite di spesa complessivo) i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota eccedente in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

Via A. Gramsci n.34
00198 Roma
federpesca@federpesca.it
06.3201257

In caso di rigetto dell'istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.

Pur accogliendo con favore tale provvedimento, lo stesso non garantisce l'operatività e la chiarezza che auspicavamo.

Attualmente quindi, si resta in attesa della circolare INPS che chiarirà modalità di presentazione della domanda e criteri di ammissione. Nelle more suggeriamo di corrispondere regolarmente i versamenti in scadenza al 16 settembre 2020.

Sarà nostra cura monitorare la situazione e fornire ulteriori aggiornamenti non appena la circolare INPS sarà disponibile.

Per qualsiasi ulteriore informazioni i nostri uffici sono a disposizione.

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

Via A. Gramsci n.34
00198 Roma
federpesca@federpesca.it
06.3201257